

Bari, 26/9/1979

Prot. 239/6/1988

Alla

Presidenza del Consiglio

S E D E

Oggetto: d.d.l. "Provvidenze a favore della farmacie rurali"

Si trasmette il disegno di legge in oggetto indicato approva
to dalla VI^a Commissione.

Il parere della 1^a Commissione si intende acquisito ai sensi
del 3° Comma dell'art. 19 del regolamento interno del Consiglio.

IL PRESIDENTE
d'ordine

Murli

MT
funzione

Bari, 15 SET. 1979

Prot. 226/6^a

Ill.mo

Signor Presidente

I Commissione Consiliare Permanente

S E D E

Oggetto: d.d.l. "Provvidenze a favore delle farmacie rurali"

Si trasmette, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio, per il prescritto parere inerente la parte finanziaria, il disegno di legge in oggetto indicato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

d'ordine

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE SANITÀ

Disegno di legge

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI

Relatore: Prof. Giovanni Dilonardo

Signor Presidente, signori Consiglieri,

Il Consiglio regioanle di Puglia ha approvato per ben due volte un disegno di legge contenente integrazioni alle leggi statali 2 aprile 1968 n. 475, e 8 marzo 1968, n. 221, concernenti la gestione delle farmacie rurali.

Detto disegno di legge è stato rinviato in entrambi i casi dal Governo con motivazioni molto discutibili e generiche.

Il provvedimento contestato presentava due aspetti normativi diversi: uno riguardante situazioni giuridiche e patrimoniali dei farmacisti rurali e l'altro relativo alla indennità che viene corrisposta ai farmacisti rurali a causa della disagiata residenza.

I rilievi mossi dal Governo riguardano solo il primo aspetto, cioè quello giuridico-patrimoniale, in quanto sarebbero state ingestite funzioni statali, mentre nessuna osservazione è stata mossa per la parte finanziaria, che è di competenza delle Regioni.

Per tale intervento vi è un diffuso e preoccupato stato di attesa da parte dei farmacisti rurali interessati, i quali da tempo attendono che anche la Regione Puglia, come le altre Regioni, adegui le competenze economiche previste dalle leggi statali del 1968, competenze che ora devono essere corrisposte dalla Regione a seguito del trasferimento della funzione con il DPR 14/1/1972 n. 4.

In tal senso sono pervenute pressioni dagli ordini Provinciali dei farmacisti, i quali non solo chiedono la corresponsione delle indennità agli interessati, ma che tali indennità vengano opportunamente adeguate agli aumentati costi di gestione, trasporto, oneri sociali, in modo da compensare almeno in parte i modesti incassi delle farmacie rurali, i disagi della precaria residenza, sì da incentivare la permanenza di detti farmacisti in piccoli Comuni, che altrimenti resterebbero privi di un servizio sanitario di primaria importanza, quale quello della distribuzione dei farmaci.

Premesso che l'art. 1 della legge n. 221 del 1968 definisce farmacie rurali quelle ubicati in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, il prospetto che segue indica in quale misura gli importi vengono elevati dal disegno di legge allegato rispetto alle attuali incongrue misure:

./...

Comuni e località fino a 1.000 abitanti da L. 850.000 a L. 2.500.000 annue;

" " da 1.001 a 2.000 " da L. 650.000 a L. 2.000.000 "

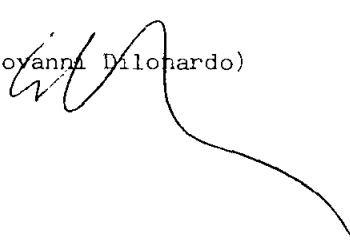
" " da 2.001 a 3.000 " da L. 500.000 a L. 1.500.000 "

Come si nota nessun ritocco è stato apportato alle indennità corrisposte a favore delle farmacie rurali ubicate in comuni o località da 3.000 a 5.000 abitanti per le quali, secondo la legge statale, è prevista la dimostrazione che il farmacista interessato goda di un reddito inferiore ad un determinato importo per poter beneficiare dell'indennità di residenza di L. 300.000 annue.

Si precisa che i nuovi importi previsti nel disegno di legge sono gli stessi di quelli sanciti nella legge della Regione Molise n. 17 del 26 maggio 1976.

Infine mi preme precisare che la Commissione è stata unanime nell'esprimere il suo parere favorevole al provvedimento in discorso.

(Giovanni Dilonardo)



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Disegno di legge:

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI

ART. 1

A decorrere dal 1° gennaio 1978 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è fissata nelle seguenti misure:

- L. 2.500.000 annue per località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- L. 2.000.000 annue per località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- L. 1.500.000 annue per località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il contributo annuo spettante ai Comuni che gestiscono le farmacie rurali, secondo le norme stabilite dal R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ed in base alla legge 8 marzo 1968, n. 221, è elevato in relazione alla popolazione, in misura pari alle indennità stabilite nel comma precedente a favore dei farmacisti rurali, ridotte della quota dovuta dal Comune.

Nulla è innovato per quanto concerne le farmacie rurali ubicate in località con popolazione superiore a 3.000 abitanti o che siano riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa l'erogazione dell'indennità di residenza a favore di farmacisti rurali che svolgano attività lavorative alle dipendenze di enti pubblici o aziende private.

Art. 2

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 190.000.000 - , si provvederà con variazione in aumento di pari somma del cap. 168 "Indennità di residenza a favore di titolari di Farmacie rurali. Legge 475/68 e successive modificazioni" mediante prelievo della somma di L. 190.000.000 dal cap. 437 "Fondo di riserva del fondo sanitario regionale" del bilancio di previsione 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà a stanziare gli appositi fondi nei rispettivi bilanci di previsione.